

**STATUTO**  
**“GLI AMICI DI DANIELA APS”**

**Art. 1**

**Costituzione, Denominazione, Sede**

1. E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. “Codice del Terzo Settore” (d’ora in avanti anche “Codice”), l’Associazione “Gli Amici di Daniela APS” (d’ora in avanti anche “Associazione”)
2. L’”Associazione” ha sede legale nel Comune di Bra (Cn), CAP 12042, Strada San Michele 155.  
L’ “Associazione” potrà istituire sedi secondarie, comunque dipendenti e collegate alla sede centrale. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all’interno del Comune stesso e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento agli Enti gestori di Pubblici Registri presso i quali l’organizzazione è iscritta
3. La durata dell’”Associazione” non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell’Assemblea straordinaria.

**Art. 2**

**Scopi e finalità**

1. L’”Associazione” è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità socio-sanitaria, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, fondazioni e associazioni no-profit, persone fisiche e giuridiche, enti pubblici e privati, aziende pubbliche e private.
2. L’”Associazione” si rifà ai principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ratificata dallo Stato Italiano con la legge numero 18 del 3 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2009
3. L’”Associazione” persegue le seguenti finalità:
  - a. La realizzazione ed eventualmente anche la gestione di una o più strutture per le persone Locked-in Syndrome o con esiti da coma, un progetto per il “dopo di noi” a vantaggio delle persone che non possono fare rientro a domicilio come per esempio nei casi di abbandono o per motivi economici e la creazione di letti di sollievo temporanei per sollevare le famiglie dal carico assistenziale del loro caro.
  - b. La realizzazione ed eventualmente anche la relativa gestione di una o più strutture di vacanza accessibile per le persone Locked-in Syndrome o con esiti da coma e le loro famiglie e se vi è disponibilità anche per altre tipologie di disabilità.




- c. Promuovere la realizzazione di uno o più reparti sanitari riabilitativi di eccellenza in grado di accogliere persone Locked-in Syndrome o con esiti da coma in fase post-acuta e possibilmente almeno un familiare prima della dimissione integrando all'interno degli stessi le attività dell' "Associazione".
- d. Promuovere la realizzazione di una moderna assistenza domiciliare integrata in coerenza con le necessità socio-sanitarie e riabilitative di cui necessitano le persone Locked-in Syndrome o con esiti da coma che rientrano al loro domicilio, garantendone la dignità personale ed una migliore qualità della vita, la tutela della salute fisica e psicologica della famiglia che ha in carico queste persone
- e. Promuovere attività socio-assistenziali a sostegno delle famiglie delle persone Locked-in Syndrome o con esiti da coma.
- f. Promuovere attività di sensibilizzazione sul tema della Locked-in Syndrome, del coma, degli SV (stati vegetativi), degli SMC (stato di minima coscienza), della prevenzione e della cura per la mente ed il cervello.
- g. Promuovere l'attività volta all'ottenimento del riconoscimento che la Locked-in Syndrome sia classificata in Italia ed in Europa come malattia rara.
- h. Promuovere LEA adeguati, presidi e ausili gratuiti e moderni adeguati alle persone Locked-in Syndrome e con esiti da coma.
- i. Promuovere PAI adeguati per le persone Locked-in Syndrome e con esiti da coma.
- j. Promuovere la creazione di una Federazione europea di associazioni per le persone Locked-in Syndrome.
- k. Promuovere e sostenere anche in collaborazione con Istituzioni pubbliche e private, italiane e internazionali attività di ricerca scientifica e di studio per l' approfondimento delle conoscenze scientifiche circa i modelli e le tecniche di intervento nell'ambito della Locked-in Syndrome, il coma, lo stato vegetativo (SV), lo stato di minima coscienza (SMC).
- l. Promuovere e contribuire alla raccolta ed alla elaborazione dei dati epidemiologici e di monitoraggio su base regionale, nazionale ed internazionale sulla Locked-in Syndrome, sul coma, sullo stato vegetativo (SV), sullo stato di minima coscienza (SMC).

### **Art. 3**

#### **Attività**

- 1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art.2 l'Associazione si propone, ai sensi dell'art.5 e dell'art.35 del "Codice" di svolgere in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, attività di interesse generale:
  - a. Interventi e servizi socio-sanitari ai sensi dell'articolo 1 commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000 n.328 e successive modificazioni ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n.104 e alla legge 22 giugno 2016 n.112 e successive modificazioni.




- b. Interventi e prestazioni sanitarie.
  - c. Prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, G.U. n.129 del 6 giugno 2001 e successive modifiche.
  - i. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, creative o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale dell'art.5 del "Codice", in rapporto alle finalità principali, vale a dire socio-sanitarie della "Associazione".
2. L'"Associazione" inoltre può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art.6 del "Codice". La loro individuazione potrà essere operata dall'Organo di Amministrazione. Nel caso l'"Associazione" eserciti attività diverse, l'Organo di amministrazione dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art.13 comma 6 del "Codice".
  3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'"Associazione" avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato.
  4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'"Associazione" tramite la quale svolge l'attività, soltanto le spese, preventivamente autorizzate ed effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.
  5. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'Organo di amministrazione il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art.17 del "Codice"
  6. L'"Associazione" ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art.18 del "Codice"
  7. L'"Associazione" può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto salvo comunque quanto disposto dall'articolo 17 comma 5 del "Codice", solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati risultanti dai rispettivi registri

#### **Art. 4**

##### **Patrimonio, risorse economiche e bilancio**

1. Il patrimonio dell'"Associazione" è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento del proprio scopo ed è costituito da:
  - a. Quote associative e contributi degli aderenti, quali persone fisiche, giuridiche private, enti pubblici e privati.
  - b. Erogazioni liberali di associati e di terzi.
  - c. Entrate derivanti da contributi e/o rimborsi derivanti da convenzioni con le amministrazioni pubbliche;



gli amici di *Daniela*

- d. Eredità, donazioni, lasciti testamentari, legati con beneficio d'inventario.
- e. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'“Associazione” e riconducibile alle disposizioni del “Codice” e s.m.i.
- f. Entrate relative a attività diverse di cui all'art. 6 del “Codice” (purché lo Statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).
- g. L' “Associazione” è proprietaria del marchio “Brainfood”, registrato come parola e due logo in alcune classi merceologiche e domini web. L'Organo di amministrazione ha la facoltà di registrare il marchio in altre classi merceologiche.




2. L'esercizio sociale dell'“Associazione” ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno
3. Al termine di ogni esercizio l'Organo di amministrazione redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea ordinaria dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo e preventivo sono depositati presso la sede legale o amministrativa dell'“Associazione” almeno 15 giorni prima dell'assemblea ordinaria.
4. E' fatto obbligo accantonare al fine di investire, l'eventuale avanzo di gestione per finanziare le attività istituzionali statutariamente previste (art. 2)
5. E' fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dall'“Associazione” a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

## **Art. 5**

### **I soci**

1. L'Associazione è stata costituita ai sensi del comma 1 art. 35 del “Codice” D.lgs.117/2017
2. Il numero dei soci dell'“Associazione” è illimitato. Possono fare parte dell'“Associazione” tutte le persone fisiche non inferiore a sette e/o altri enti del Terzo Settore non commerciale nei limiti previsti dalla legge che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente e gratuitamente per la loro attuazione
3. L'adesione all'“Associazione” è a tempo indeterminato fatto salvo quanto previsto all'art. 6



## **Art. 6**

### **Criteria di ammissione ed esclusione dei soci**

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dall'Organo di amministrazione a seguito di richiesta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione". L'Organo di amministrazione delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.
2. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 30 giorni dalla data di deliberazione, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. L'Organo di amministrazione cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita dall'Organo di Amministrazione.
5. La qualifica di socio si perde per recesso od esclusione. Le dimissioni da socio devono essere presentata per iscritto all'Organo di amministrazione. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Organo di amministrazione, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli la facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:
  - a. Non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione".
  - b. Svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione".
  - c. In qualunque modo arrechi gravi danni, anche morali e di immagine all'Associazione" nonché il mancato rispetto del Codice Etico.
  - d. Il mancato pagamento della quota associativa.
  - e. L'esclusione diventa operante dal giorno di annotazione nel libro soci.
  - f. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione" sia all'esterno per designazione o per delega.
  - g. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.
  - h. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto di rimborso della quota associativa annualmente versata né alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione".

## **Art. 7**

### **Diritti e doveri dei soci**

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione" ed alla sua attività
2. I soci:



- a. Partecipano a tutte le attività promosse dall'Associazione, attingendo alle informazioni dal sito online e dalla corrispondenza inviata con facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabilite dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione".
- b. Eleggono gli organi sociali e possono essere eletti negli stessi;
- c. Esprimono il proprio voto relativamente alla approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto.
- d. Consultano i libri sociali presentando richiesta scritta all'Organo di amministrazione.
- e. Sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali e del Codice Etico.
- f. Sono tenuti a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'Associazione".
- g. Sono tenuti al pagamento nei termini previsti della quota associativa.
- h. Per le persone interdette il voto è esercitato dal tutore o amministratore di sostegno o chi ne ha la tutela giuridica.
- i. Per i soci minorenni il voto è esercitato da chi ne ha la responsabilità genitoriale .
- j. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

#### **Art. 8**

##### **Quota associativa**

1. I soci devono corrispondere, entro il termine del 30 giugno di ogni anno, la quota associativa annuale nell'importo stabilito dall'Organo di amministrazione. La quota associativa è intransmissibile e non restituibile
2. L'adesione all'Associazione" non comporta obblighi di finanziamento od esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale

#### **Art. 9**

##### **Organi dell'associazione**


1. Sono organi obbligatori dell'Associazione":
  - Assemblea dei soci
  - Organo di amministrazione
  - L'Organo di controllo qualora previsto per legge
  - Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti qualora previsto per legge

Sarà facoltà dell'Organo di Amministrazione istituire:

- Comitati tecnici
- Comitato scientifico
- Il Presidente Onorario

Sarà facoltà della assemblea dei soci ordinaria istituire:

- I componenti del collegio dei Proviriviri



## Art.10

### Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci è l'Organo sovrano dell'Associazione, ne regola l'attività ed è composta da tutti i soci. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la trasformazione dell'Associazione; è ordinaria in tutti gli altri casi
2. L'Assemblea ordinaria e straordinaria si riunisce su convocazione del Presidente, inoltre dovrà essere convocata quando l'Organo di amministrazione ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
3. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica, con un preavviso di almeno 15 giorni e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Organo di amministrazione o dal Vicepresidente (ove previsto) o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea dei soci può eleggere un segretario. Le delibere assunte dall'Assemblea dei soci vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea dei soci sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea dei soci appositamente eletto o dal segretario che lo sottoscrive insieme al Presidente.
4. Hanno diritto al voto alla Assemblea dei soci tutti gli associati iscritti nel libro dei soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa.
5. Gli associati possono intervenire in Assemblea dei soci anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il proprio voto per corrispondenza, via elettronica, digitale o video, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
6. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.
7. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati nelle associazioni con un numero di associati inferiori a cinquecento e di 5 associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.
8. Le deliberazioni assembleari verranno inserite nel libro verbali delle riunioni, tenute e archiviate a cura dell'Organo di amministrazione.
9. Assemblea ordinaria dei Soci:
  - a. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero di associati presenti, in proprio o per delega.
  - b. Le deliberazioni dell'assemblea dei soci sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.




- c. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e della relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del "Codice" entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario. I componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto in riferimento alla approvazione di bilancio.
  - d. L'assemblea ordinaria inoltre:
    - Approva i programmi di attività strumentali e secondarie (art.3).
    - Elegge i componenti dell'Organo di Amministrazione approvandone preventivamente il numero e li revoca.
    - Nomina e revoca i componenti degli Organi sociali siano essi obbligatori o facoltativi (art. 9).
    - Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità dei loro confronti.
    - Approva gli eventuali regolamenti dei lavori assembleari.
    - Ratifica la sostituzione dei membri dell'Organo di amministrazione dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dall' Organo di amministrazione.
    - Delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dall'Organo di amministrazione ed attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
    - Delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati.
    - Delega l'Organo di amministrazione a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'"Associazione".
10. Assemblea straordinaria dei Soci:
- a. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art.10, dall'articolo 1 all'articolo 7.
  - b. Per deliberare lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'"Associazione" e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione
  - c. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello Statuto

## **Art.11**

### **Organo di amministrazione**

1. L'Organo di amministrazione è composto da un minimo di tre fino ad un massimo di 7 consiglieri scelti tra i soci che rimangono in carica 5 anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di due mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del direttivo: in questo caso l'Assemblea ordinaria dei soci può rieleggere i componenti uscenti dal secondo mandato. Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile. ("Non può essere nominato amministratore e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi").
2. L'Assemblea ordinaria, che procede alla elezione dell'Organo di amministrazione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'eligendo Organo di amministrazione.





3. L'Organo di amministrazione elegge tra i suoi membri a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.
4. Il Tesoriere ha la responsabilità del controllo delle entrate e delle uscite dell'Associazione ed in genere di ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione. Cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dall'Organo di amministrazione.
5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato l'Organo di amministrazione provvede alla loro sostituzione. La sostituzione va ratificata dalla Assemblea ordinaria dei soci e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri dell'Organo di Amministrazione, l'Assemblea ordinaria dei soci provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero Organo di amministrazione.
7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai componenti degli organi sociali possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Organo di amministrazione.
8. L'Organo di amministrazione è responsabile verso l'Assemblea dei soci della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, nei limiti previsti dallo Statuto e dalla legge. L'Organo di amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dall'Organo di amministrazione.

L'Organo di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno i due terzi dei componenti.

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 5 giorni lavorativi di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Organo di amministrazione.

I verbali delle sedute dell'Organo di amministrazione, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel Libro Verbali delle riunioni e deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dell'Organo medesimo.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti dell'Organo di amministrazione. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.


Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore.

In particolare l'Organo di amministrazione svolge le seguenti attività:



- a. Approva eventuali acquisizioni o vendite nei limiti delle finalità della “Associazione”.
  - b. Approva gli eventuali regolamenti e le sue variazioni.
  - c. Delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art.3 del presente Statuto nel pieno rispetto degli scopi e finalità dell'”Associazione“(art.2).
  - d. Attua le deliberazioni dell'Assemblea.
  - e. Redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art.13 del “Codice”.
  - f. Delibera sulle domande di nuove adesioni.
  - g. Determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati e gli organi sociali che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall' art.3 dello Statuto.
  - h. Delibera sull'esclusione degli associati.
  - i. Istituisce ed eventualmente sopprime, sedi operative ed uffici che dipendono dalla sede centrale e legale.
  - j. Delibera sulla quota associativa annuale.
  - k. Approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione”.
  - l. Propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 1 del presente Statuto.
  - m. Ha facoltà di costituire comitati, a cui partecipano gli associati o esperti e persone anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
  - n. Promuove azioni di classe.
9. Il Presidente e il Tesoriere
- a. Il Presidente è eletto dall'Organo di amministrazione nel suo seno.
  - b. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'”Associazione” di fronte ai terzi ed in giudizio; - cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione; - sovrintende a tutte le attività dell'Associazione”; - convoca e presiede l'Organo di amministrazione e del cui operato è garante di fronte all'Assemblea dei soci; - convoca l'Assemblea dei soci.
  - c. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente, e, in mancanza di quest'ultimo da un delegato all'interno dell'Organo di amministrazione.
  - d. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri dell'Organo di amministrazione e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente l'Organo di amministrazione per la loro approvazione. I provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dall' Organo di amministrazione nella prima riunione utile
  - e. Il Presidente e il Tesoriere hanno il potere di effettuare qualsiasi operazione bancaria, postale, assicurativa e finanziaria; - investimenti e disinvestimenti relative alla gestione dell'”Associazione”; - aprire e chiudere conti correnti bancari, conti titoli e conti postali per conto dell'”Associazione”



## **Art.12**

### **Organo di controllo**

1. Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge ai sensi dell'art.30 del Codice, viene nominato dall'Assemblea ordinaria un Organo di controllo anche monocratico.
2. Nel caso in cui l'Organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del "Codice". Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
5. L'Organo di controllo dura in carica 5 anni e può essere rinominato fino a due mandati consecutivi.
6. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

## **Art. 13**


### **Comitati tecnici**

L'Organo di amministrazione ha facoltà di costituire comitati tecnici cui partecipano gli associati, i volontari, esperti o persone anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'"Associazione" intende promuovere. L'Organo di amministrazione stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore

## **Art. 14**

### **Comitato scientifico**

L'Organo di amministrazione ha facoltà di costituire comitati scientifici cui partecipano esperti qualificati, anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'"Associazione" intende promuovere. L'Organo di amministrazione stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.



### **Art. 15** **Presidente Onorario**

L'Organo di amministrazione ha facoltà di istituire un Presidente Onorario, anche non socio, il quale abbia il ruolo di ambasciatore e che promuova l'Associazione e suoi progetti. L'Organo di amministrazione stabilisce gli ambiti di azione.

### **Art. 16** **Scioglimento**

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio Regionale afferente il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45 comma 1 del "Codice") ad associazione no-profit che abbia scopi statutari simili a quelli della "Associazione" e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il parere dell'Ufficio Regionale Afferente il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione interessata è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata A/R o PEC secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia a partire da quando sarà operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

### **Art.17** **Norme finali**

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del "Codice" e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

***Clausola sospensiva: l'efficacia del presente Statuto è sospensivamente condizionata all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed alla decorrenza del termine di cui all'art.104 comma 2 del Codice. Allo stesso termine è collegata la cessazione di efficacia delle vecchie clausole statutarie rese necessarie dall'adesione al regime delle Onlus ma diventate incompatibili con la sopravvenuta disciplina del Terzo Settore.***